

CAMERA DEI DEPUTATI N. 809

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI,
MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI
MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Norme per la perequazione delle rendite derivanti
da assicurazione previdenziale facoltativa

Presentata il 20 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assicurazione facoltativa trova le sue origini nella legge 17 luglio 1898, n. 350, ed ha rappresentato in generale un trattamento pensionistico riservato a quelle categorie sociali un tempo prive di ogni garanzia per il futuro, ed in particolare, per un lungo periodo di tempo, l'unica forma di previdenza integrativa, a gestione pubblica, dell'assicurazione generale obbligatoria.

Rispetto ai contratti di assicurazione privata ha presentato, nel tempo, dei lati positivi in quanto le norme che regolano il versamento dei contributi consentono agli iscritti ampie discrezionalità nella scelta sia della cadenza temporale, sia dell'entità dell'importo, rendendo, per-

tanto, gli stessi liberi dai vincoli propri delle forme assicurative private.

Inoltre, a parità di prestazioni, il corrispettivo da versare risultava meno oneroso.

Tali vantaggi sono scomparsi gradualmente dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, che dispone la rivalutazione dei contributi versati limitatamente al 31 dicembre 1947.

A causa di tale situazione le prestazioni previste nell'assicurazione facoltativa, rendite per vecchiaia ed invalidità, si sono sempre più svilite nel tempo, causando l'esistenza di un diffuso disinteresse dei soggetti interessati, dovuto anche a motivi psicologici e strutturali e, non ultimo, alla sempre maggior consistenza

che, comparativamente, viene ad assumere, in termini di prestazione, la pensione sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, come è noto, grava per il suo finanziamento interamente sulla collettività.

Le rendite facoltative, infatti, sono determinate nel loro ammontare sulla base di coefficienti che rappresentano il valore numerico della rendita annua corrispondente al versamento di una lira ad una certa età: dall'esame di tale meccanismo di calcolo, privo di qualsiasi forma di perequazione automatica collegata al costo della vita, sia il valore dei versamenti, che quello delle relative rendite, tendono a svalutarsi.

In considerazione del fatto che l'assicurazione facoltativa ha rappresentato e potrebbe rappresentare in futuro una valida forma di previdenza integrativa pubblica, sarebbe auspicabile l'introduzione di una norma di legge che, attraverso un meccanismo di rivalutazione automatica, rendesse giustizia ai cittadini che affidarono nel passato dei capitali all'Istituto preposto all'erogazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche, attirando nel contempo nuovi proseliti anche alla luce dell'interesse rivolto negli ultimi tempi dai pubblici amministratori a forme integrative dei trattamenti pensionistici obbligatori.

A rimedio di ciò, vi propongo, pertanto, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le quote di partecipazione degli iscritti all'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1989 sono annualmente rivalutate in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, riferiti all'anno di versamento.

ART. 2.

1. Le rendite per vecchiaia ed invalidità determinate in base ai versamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1989 vengono perequate ai sensi dell'articolo 21, commi secondo e sesto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, e dell'articolo 24, commi 2, 4 e 5 della legge 28 febbraio 1986, 41.